

REGIONE CAMPANIA
COMUNE DI CUSANO MUTRI
PROVINCIA DI BENEVENTO

*PROGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO
SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN
LOCALITA' S.MARIA PRESSO IL PONTE "REVIOLA"*

PROGETTO ESECUTIVO
CANTIRABILE RIMODULATO

TAVOLA N.
22

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Progettista
R.T.P. Morone

Capogruppo
Ing. Nicola Morone

R.U.P.
Dr. Antonio CIVITILLO

VISTI E APPROVAZIONI:

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CUSANO MUTRI
LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE MOVIMENTO
FRANOSO LOC. SANTA MARIA PRESSO IL PONTE "REVIOLA"
CONTRATTO DI APPALTO
PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI

L'anno DUEMILAVENTIDUE , il giorno.....del mese di....., in CUSANO MUTRI , nella Residenza Comunale.

Innanzi a me, Dott., Segretario Generale del Comune di CUSANO MUTRI senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti, aventi i requisiti di legge, d'accordo fra loro e con il mio consenso, - nato ail, domiciliato per la carica in presso la Residenza Comunale, il quale interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di, codice fiscale:, nella sua qualità di Dirigente del Settoredell'Ente medesimo, e

- nato ail, residente in vian., il quale interviene in qualità di legale rappresentante dell'Impresa..... con sede in....., via..... n. cod. fiscale o PIVA....., iscritta nel registro delle imprese di..... al numero

I comparenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto al quale premettono:

(premessa iter di gara)

come da verbale di aggiudicazione in data.....sottoscritto dall'aggiudicataria e da me Segretario, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

(ev. verifica antimafia)

(ev. indicazione della ditta per cui partecipa il consorzio) (ev. dichiarazione circa l'art. 17 lex 68/99)

(ev. altro ritenuto necessario dall'ufficiale rogante)

che con verbale di asseveramento in data PGN....., ai sensi dell'art.71, comma 3 del Regolamento Generale, il Responsabile di Procedimento e l'Appaltatore concordemente hanno dato atto che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori di cui al presente atto; ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i predetti comparenti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

(Oggetto)

Il Comune di **CUSANO MUTRI**, a mezzo come sopra, affida in appalto, all'Impresa....., che accetta, a mezzo come sopra, l'esecuzione dei lavori di....., come descritti nei documenti contrattuali di cui al successivo articolo 2.

Art. 2

(Documenti contrattuali)

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti anche dal capitolato generale e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati:

- a) capitolato speciale d'appalto;
- b) elenco prezzi unitari;
- c) analisi dei prezzi fuori tariffa;
- d) stima incidenza sicurezza;
- d) elaborati grafici progettuali di seguito specificati: -
Planimetrie Generali e particolareggiate di tutti gli interventi;

- particolari e sezioni di tutte le opere da realizzare;

d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera a), legge n. 109 del 1994;

(in alternativa, per cantieri non obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto lgs. n. 494 del 1996)

e) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera c), legge n. 109 del 1994;

f) offerta della ditta aggiudicataria (con le riserve di cui al punto 3 per le prime due alternative).

g) cronoprogramma di cui all'art. 42 del Regolamento Generale;

Detti documenti, ad esclusione delle proposte integrative eventuali, omissane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione in segno di piena accettazione, vengono depositati agli atti del contratto, presso l'Archivio comunale.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Fanno parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.

Art. 3

(Ammontare del contratto)

1. L'importo contrattuale ammonta ad Euro diconsi Euro di cui:

a)- Euro (diconsi.....) per lavori veri e propri;

b)- Euro (diconsi.....) per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F", per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Art. 4

(Invariabilità e variabilità del corrispettivo)

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

(eventuale - per i contratti la cui durata prevista non è superiore a 2 anni)

2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 26, comma 4, legge n. 109 del 1994.

3. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 25 della legge n. 109 del 1994, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 136 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45 comma 8, 134 e 135 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

(solo per appalti aggiudicati col criterio dell'offerta a prezzi unitari, aggiungere)

L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 109 del 1994.

Art. 5 (Domicilio

dell'appaltatore)

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di, all'indirizzo, presso (1).
Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

Art. 6

(liquidazione corrispettivo. modi della riscossione)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1-lett.a), del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante (2) secondo le seguenti modalità a scelta dall'appaltatore:
 - Accredito bancario in c/c bancario ;
 - Accredito postale ;
 - Rimessa diretta in Tesoreria al Titolare/ delegato;
 - Assegno circolare;
 - Assegno Postale;
2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1-lett.b) e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «.....», è/sono autorizzati... a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i... signor...
..... (3) o l'Istituto bancario.....
3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 7

(Cessione del contratto e cessione dei crediti)

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' vietata qualsiasi cessione di credito anche a seguito di contratto di factoring (ai sensi dell'art. 26, comma 5, L. 109/94 e L. 21/02/91, n. 52) che non sia preventivamente notificata al Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 del Regolamento.
3. La cessione deve essere stipulata con atto pubblico e indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute.

Art. 8

(Pagamenti)

1. Non è dovuta alcuna anticipazione. (4)
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,70% di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale approvato con D.M. n. 145 del 2000, **non inferiore ad Euro 150.000 (diconsi Euro Centocinquantamilaeuro/00)**.
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni (5), per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
4. A parte gli acconti di cui ai commi precedenti, qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione della relazione di accompagnamento al conto finale Ed atto unico di collaudo (6)
5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato comunque alla prestazione di garanzia fidejussoria dell'importo equivalente alla medesima; deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata anche, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 9

(Termine per inizio e ultimazione lavori)

1. I lavori devono essere consegnati entro 15 giorni dalla presente stipula.
(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)

1. I lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 338 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato «F», dell'articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **365 (Trecentosessantacinque)** naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. La consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato speciale. Il tempo utile di cui al comma 2 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori, per l'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome previste dal capitolato speciale, si fa riferimento a quest'ultimo.

Art. 10

(Penale per i ritardi)

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori

(solo se previsto il punto 3 dell'art. precedente: o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori), è applicata una penale pari **allo 0,50 circa (Zerovirgolacinquanta)** per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad **Euro 350,00 (diconsi Euro Trecentocinquanta//00)**

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

(qualora nel capitolato speciale siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, aggiungere il seguente periodo)

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste.

Art. 11

(Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione)

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione (7), trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 12

(Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

Oltre a quanto particolarmente previsto agli artt. 47 e 52 del Capitolato Speciale e nelle norme ivi richiamate, per i lavori di durata superiore a 90 giorni, l'appaltatore rinuncia alla facoltà di accentramento dei versamenti contributivi, obbligandosi ad aprire posizioni contributive specifiche INPS presso gli Enti della Provincia di Benevento. Per quanto riguarda la posizione contributiva INAIL, la denuncia ed i relativi versamenti saranno effettuati dall'appaltatore nella sede di provenienza. L'obbligo di cui sopra è esteso anche ai subappaltatori quando la presenza in cantiere dell'impresa subappaltatrice, così come rilevabile dal programma dei lavori e dal contratto di subappalto, sia complessivamente superiore a 30 giorni lavorativi. Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici sono obbligate a tenere, nell'ambito del cantiere, il registro delle presenze nonché l'elenco degli eventuali subappaltatori presenti non tenuti all'obbligo del registro.

Art. 13

(Subappalto)

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

2. Ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis, della Legge n. 55 del 19/03/1990 è fatto obbligo, oltre a quanto ivi previsto, all'impresa appaltatrice di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti, con l'indicazione delle ritenute effettuate.

(se non ha indicato)

1. Non è ammesso il subappalto.

Art. 14

(Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva)

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante

..... (8) numero in data
rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di

..... (9) per l'importo di Euro (diconsi) pari al (10)
per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Qualora non vi provveda l'appaltatore l'Ente potrà effettuare la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

3. La cauzione verrà svincolata su richiesta dell'appaltatore entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

4. E' sempre fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

Art. 15 (Assicurazioni

a carico dell'impresa)

1. Come dettagliatamente previsto all'art. del Capitolato Speciale l'appaltatore è obbligato a produrre almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. pari a Euro (¹¹) (Euro).

3. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad Euro (diconsi) e deve:

(In alternativa per lavori urgenti, iniziati nelle more della stipulazione)

1. Come dettagliatamente previsto all'art. del Capitolato Speciale, l'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione, con polizza numero in data
rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di
..... per un massimale di Lire (Euro). (12)

2. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per un massimale di Euro (diconsi). (13)

(per lavori per cui è richiesta in capitolato la polizza di garanzia o quella decennale, fare riferimento all'art. 103 comma 3 e 104 del Regolamento indicando i limiti di indennizzo e i massimali)

Art. 16

(Controversie)

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

(oppure)

1. Le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute al giudizio arbitrale, ai sensi e nei modi di cui all'art. 32, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i. e agli artt. 150 e 151, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 17

(Richiamo alle norme legislative e regolamentari)

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, il regolamento approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 18

(Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale)

1. Ai sensi dell'art. 112 del Regolamento e dell'art. 8 del Capitolato Generale tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (14).
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

La ditta, a mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del codice civile gli articoli del Capitolato Speciale sottoelencati:

-

e l'Art.12 (*Rinuncia alla facoltà di accentramento contributivo*), del presente atto.

(formule di chiusura)

(Consta di n.fogli in pagine complete.....e parte della presente).

- 1 Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una società.
- 2 Indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore dell'appaltatore, ovvero il creditore in caso di cessione dei crediti già notificata.
- 3 Indicare una o più persone, con le generalità complete.
- 4 Qualora i lavori siano finanziati in tutto o in parte con fondi dell'Unione europea, sostituire le parole «Non è dovuta alcuna anticipazione» con le parole «E' dovuta l'anticipazione del 5% dell'importo del contratto con le modalità di cui all'articolo 12, del R.D. n. 2440 del 1923 e all'articolo 3, del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989».
- 5 Indicare il termine già scelto in sede di redazione del capitolato speciale d'appalto.
- 6 Completare con le parole «regolare esecuzione» ovvero «collaudo provvisorio» a seconda del caso.
- 7 Cancellare le parole «o il certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
- 8 Completare con le parole «polizza assicurativa» ovvero «fideiussione bancaria» a seconda del caso.
- 9 Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.
- 10 La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; qualora il ribasso offerto dall'appaltatore sia superiore al 20%, la garanzia deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso che superano il 20%; qualora l'appaltatore sia in possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà.
- 11 Importo da indicare nel bando di gara.
- 12 Somma da indicare nel bando di gara.
- 13 Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi del comma che precede, con un minimo di 500 mila Euro ed un massimo di 5 milioni di Euro. Adeguare le indicazioni qualora ambedue le assicurazioni siano prestate con un'unica polizza.
- 14 Articolo 112, comma 2, del regolamento generale approvato con d.P.R. n. 554 del 1999.

Io segretario generale rogante ho letto il presente contratto alle Parti che lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono unitamente al sottoscritto.

Le Parti mi esonerano dalla lettura dell'allegato, di cui mi dichiarano conoscono il contenuto.

Questo Atto occupa intere facciate, oltre parte di questa, scritte, in parte, con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte manoscritte da me segretario rogante.

CUSANO MUTRI Lì

Il Segretario Comunale:

L'Appaltatore :